

Strutture sanitarie: il ruolo del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio

■ Carlo Sala

L'abstract

Con l'emanazione del D.M. 19 marzo 2015, aggiornamento del D.M. 18 settembre 2002, è necessario predisporre ed adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, nel seguito SGSA, conforme al Titolo V, allegato III del nuovo D.M.

Nell'articolo che segue, si produrranno una serie di documenti utili per uniformare tutte le fasi di avviamento delle strutture sanitarie in materia di antincendio, siano esse di nuova edificazione ovvero esistenti.

Per la predisposizione del SGSA, il titolare dell'attività individua un Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (nel seguito RTSA), iscritto negli elenchi ministeriali di cui al d.P.R. 5 agosto 2011. Il SGSA permette di gestire, in sicurezza, il rischio incendio residuo, valore dinamico, decrescente, in relazione agli step di adeguamento, tramite:



Ospedale di Carmagnola Torino

- l'organizzazione del personale, per consentire attività preventive e di contenimento degli incendi
- il controllo operativo, definendo procedure, azioni specifiche ed attori per la prevenzione e la mitigazione del danno
- la gestione delle modifiche, che possono comportare un aggravio del rischio incendio
- la pianificazione delle emergenze
- la sicurezza delle squadre di soccorso, sia nell'ambito formativo ed addestrativo sia nei DPI
- il controllo delle prestazioni, con specifico riferimento al programma di adeguamento, anche e soprattutto tramite l'identificazione di "chi fa e che cosa" ovvero del "plan do act", supportando il lavoro con la validazione dell'opera rispetto al progetto e la raccolta delle dichiarazioni/certificazioni previste dalle norme vigenti
- la manutenzione dei sistemi di protezione, con la predisposizione, la compilazione e la verifica di tutti i registri antincendio
- il controllo e la revisione del SGSA, laddove ritenuto necessario per colmare

una lacuna ovvero con l'introduzione di un sistema, deviato da quello già procedurato.

Trattandosi di un atto squisitamente tecnico, supportato dalla verifica d'applicabilità (Ministero della Salute) e dalla copertura finanziaria (Ministero Economia e Finanza), il D.M. 19 marzo 2015 prevede la messa in opera di sistemi edilizi e di impianti, finalizzati alla riduzione del rischio ad un valore considerato accettabile.

Gli aspetti organizzativi e gestionali dovrebbero essere limitati alla gestione, in emergenza, di quel rateo di rischio che non si può annullare.

Tutti i sistemi edilizi e gli impianti finalizzati alla sicurezza antincendio devono essere progettati bene, tenendo sempre in debito conto dell'attività principale che si sviluppa in una struttura sanitaria, realizzati a regola d'arte e certificati, in modo da risultare efficienti in caso d'incendio ovvero per prevenirlo.

Nel controllo operativo del SGSA occorre anche raccogliere tutta la documentazione rilasciata a corredo della certificazione, verificandone la completezza ed asseverando che il complessivo dell'adeguamento ovvero lo step previsto dal D.M. 19 marzo 2015, sia rispondente al progetto approvato dai VV.F. ovvero al diverso, ma sempre inferiore, livello di rischio raggiunto, anche e soprattutto per redigere le varie SCIA VVF.

Per facilitare il compito del RTSA sono stati predisposti degli allegati tecnici, alcuni anche particolarmente complessi ed articolati, finalizzati all'individuazione della figura aziendale/di cantiere cui viene demandata la predisposizione di uno specifico atto di prevenzione incendi, sia esso un registro antincendio, un elenco di



Carmagnola Torino, reparto di Pediatria

MODELLO: TEKINDA IMPA ver. 15.05

DISTINTA DOCUMENTI - IMPIANTI RILEVANTI AI FINI ANTINCENDIO ALTRI DOCUMENTI				
DATI IMPIANTO IN OGGETTO: lotto / settore / blocco / piano / livello / ecc.				
TIPOLOGIA DI IMPIANTO ⁽¹⁾	NOME ⁽²⁾ o SIGLA ⁽²⁾ IMPIANTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO	A CURA DI (da compilarsi)	A FIRMA DI (da compilarsi)
protezione scariche atmosferiche	NOME/ SIGLA	Relazione di verifica di autoprotezione del fabbricato	Professionista	Professionista
		Denuncia impianto a ARPA (obbligatoria per luoghi lavoro ex DPR 462/01)	Datore di lavoro	Datore di lavoro
impianto di terra	NOME/ SIGLA	Denuncia impianto a ARPA (obbligatoria per luoghi lavoro ex DPR 462/01)	Datore di lavoro	Datore di lavoro
impianti antincendio	NOME/ SIGLA	Copia del progetto realizzato "as built"	Datore di lavoro + Impresa esecutrice	Datore di lavoro + Impresa esecutrice
impianti e dotazioni antincendio	NOME/ SIGLA	Contratto di manutenzione periodica impianti e dotazioni antincendio	Titolare attività	Titolare attività
serbatoio gasolio (gruppo elettrogeno)	NOME/ SIGLA	Certificazione CE rilasciata dal produttore in cui si attesta la tenuta a pressione e le caratteristiche del serbatoio	Titolare attività	Produttore
impianti GAS (medici e non)	NOME/ SIGLA	Dichiarazione della Società erogatrice del gas (valore di esercizio della pressione di rete) ⁽⁹⁾	Titolare attività	Società erogatrice
		Documentazione di rispondenza dei materiali impiegati e la relativa posa in opera ⁽³⁾	Impresa esecutrice	—
		Documentazione attestante il collaudo, con esito favorevole, dell'impianto di adduzione del gas ⁽⁴⁾	Impresa esecutrice	—
		Documentazione di rispondenza degli apparecchi a gas, relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo ⁽⁵⁾	Impresa esecutrice	—
impianti idranti	NOME/ SIGLA	Prove di portata e pressione	Titolare attività	Impresa specializ.
		Verbale di verifica impianto idranti	Tecnico abilitato ⁽⁷⁾	Tecnico abilitato ⁽⁷⁾
attrezzature e componenti di impianto con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio ⁽⁶⁾	NOME/ SIGLA	Certificato di conformità alla normativa tecnica di riferimento (CE + DoP, ecc...)	Impresa esecutrice	Produttore

I documenti scritti in BLU vanno consegnati al Comando VV.F. allegati al modello "PIN 2 – 2014 SCIA" e indicati nel modello "PIN 2.1 – 2014 ASSEVERAZIONE"

⁽¹⁾ Selezionare la tipologia di impianto oggetto della certificazione

⁽²⁾ L'impianto/componente va indicizzato con lo stesso nome/sigla utilizzato su tutti i documenti, compresi gli elaborati grafici o gli schemi impianti, in modo che sia univocamente individuabile

⁽³⁾ Documentazione che attesti la rispondenza a quanto prescritto al Titolo V dell'Allegato al D.M. 12/04/1996

⁽⁴⁾ La prova di collaudo è da eseguirsi con le modalità stabilite al punto 5.6 del Titolo V dell'Allegato al D.M. 12/04/1996

⁽⁵⁾ Documentazione che ne attesti la rispondenza alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.M. 12/04/1996.

⁽⁶⁾ Prodotti antincendio marchiati CE:
(centrali antincendio, rivelatori, apparecchiature di alimentaz., dispositivi elettrici autom. di gestione spegnimento, valvole di intercet., pulsanti allarme, maniglioni antipánico, idranti, naspi, camini, impianti estinzione a gas, barriera antifumo, E.F.C., "sprinkler", estintori, caldaie, ...)

⁽⁷⁾ Tecnico abilitato: professionista iscritto in Albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze

⁽⁸⁾ Ad eccezione delle Attività in "Categoria A" ex. art. 3 comma 1 del D.P.R. 151/2011

⁽⁹⁾ Per impianti di adduzione gas metano

N.B. : Tutti i documenti in Tabella dovranno essere consegnati per tutte le copie in originale debitamente firmati.

Qualora per taluni documenti non fosse possibile reperire copia originale (es. vecchie dichiarazioni di conformità, ecc.) si potrà allegare fotocopia autenticata presso uffici anagrafici o si potrà autenticare la copia conforme presso l'ufficio prevenzione del Comando VVF esponendo l'originale

Il presente documento, redatto in collaborazione con Ing. Carlo Sala, è riservato, di proprietà di TEKINDA srl e protetto secondo le vigenti normative in tema di copyright e proprietà industriale. La sua riproduzione, anche parziale, e/o divulgazione a terzi, in qualsiasi forma effettuata, è vietata se non espressamente autorizzata da TEKINDA srl. È dunque vietato ogni utilizzo per fini diversi da quelli convenuti.

addetti antincendio oppure una dichiarazione di conformità su un nuovo impianto finalizzato alla sicurezza antincendio.

Gli allegati sono la “summa” di tutti i documenti che, in questi anni, l’Autorità di vigilanza, leggasi il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tramite i funzionari in attività ispettiva (d.lgs 139/2006), di controllo (D.P.R. 151/2011) e con incarico in qualità di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria (D.P.R. 758/94), hanno richiesto durante sopralluoghi e visite in strutture sanitarie ovvero, secondo quanto indicato dalla Direzione centrale della sicurezza tecnica del C.N.VV.F. di Roma, in applicazione al nuovo D.P.R. 151/2001, con Circolari e decreti relativi alla modulistica.

Il primo di questi allegati è infatti l’elenco dei documenti generali aziendali, che fotografano l’organizzazione della sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/08) ed in particolare della gestione del rischio incendio. Dalla lettura appare evidente che il rischio incendio è un insieme del più ampio “mondo” che viene definito “safety and health management” e che alcuni documenti (nomina del R.S.P.P., metodologia di comunicazione del rischio, ecc.) sono attività “orizzontali”, proprie di tutti i rischi aziendali; altri invece (registro antincendio, designazione degli addetti antincendio, ecc.) sono “verticali”, specifiche del rischio incendio.

L’allegato 2 risulta utile all’identificazione di tutti i documenti da inserire nelle SCIA VV.F., secondo le scadenze imposte dal D.M. 19 marzo 2015 ovvero dalla previgente normativa. Sono riportati i documenti, i modelli e soprattutto chi deve compilarli e quindi sottoscriverli.

Gli allegati 3, 4 e 5 identificano le tipologie strutturali, di tamponamento e sigillatura impiegate nella sicurezza passiva antincendio, suddividendo l’analisi della resistenza al fuoco secondo i tre metodi concessi: tabellare, sperimentale ed analitico. Anche su questi documenti di lavoro sono riportati i modelli da impiegare e soprattutto chi deve compilarli e firmarli.



Carmagnola Torino, Studio Medici

L’allegato 6 identifica la procedura per la certificazione delle chiusure per protezioni passive antincendio: sostanzialmente porte, serramenti e serrande. In questo caso sono definite con chiarezza tutte le dichiarazioni, le omologazioni e le marcature che accompagnano questi prodotti.

L’allegato 7 ed 8 identificano l’elenco degli impianti di cui occorre produrre la dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 37/08 ovvero la certificazione impiantistica equivalente (cert_imp_VVF).

In conclusione si ritiene, con questo studio, di aver prodotto una serie di documenti utili ad uniformare e procedurare tutte le fasi di avviamento delle strutture sanitarie per l’argomento antincendio, siano esse di nuova edificazione ovvero esistenti, da adeguare alle norme secondo quanto disposto dal D.M. 19 marzo 2015.